CITTÀ DI
BESANA IN BRIANZA

Regolamento
del Volontariato Civico

COMUNE DI BESANA IN BRIANZA
Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 28 del 23 giugno 2025

Sommario

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' 2
ART. 2 – DEFINIZIONE DEL VOLONTARIO CIVICO 2
ART. 3 – AMBITI DI INTERVENTO 2
ART. 4 – REQUISITI DEL VOLONTARIO 3
ART. 5 – REGISTRO DEI VOLONTARI CIVICI 3
ART. 7 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' 3
ART. 8 – ASSICURAZIONI 4
ART. 9 – SICUREZZA 4
ART. 10 – ATTREZZATURE 5
ART. 11– CANCELLAZIONE DAL REGISTRO 5
ART. 12 – RAPPORTO CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 5
ART. 13 – ATTESTAZIONE DI ATTIVITA' 5
ART. 14 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 5

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Con il presente Regolamento il Comune di Besana in Brianza ai sensi dell'art. 117 sesto comma della Costituzione istituisce il servizio di Volontariato Civico Comunale, in applicazione ai principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva dei singoli cittadini allo svolgimento dei compiti di utilità civica e sociale, volti alla realizzazione del bene comune.

Queste le finalità che si intendono perseguire:

- promuovere e favorire la partecipazione e la coesione sociale, valorizzando il contributo volontario dei cittadini per arricchire l'attività dell'Amministrazione;
- sviluppare il senso di appartenenza alla comunità locale.

È esclusa dalle competenze di questo regolamento l'attività di volontario svolta in forma associativa da Enti del terzo settore, il servizio di Protezione Civile o il Servizio Civile Universale, disciplinati da specifiche disposizioni normative.

ART. 2 – DEFINIZIONE DEL VOLONTARIO CIVICO

Il Volontario Civico è un cittadino che per libera scelta, in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, anche indiretti, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per svolgere attività in favore della comunità besanese.

L'attività del Volontario Civico non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.

Il Volontario Civico collabora con l'Amministrazione Comunale esclusivamente per fini di solidarietà e la sua attività non ha carattere sostitutivo dei servizi di competenza del Comune o di mansioni proprie del personale comunale.

Il volontario civico integra i servizi svolti dall'Amministrazione, pertanto l'attività non può assumere le caratteristiche e il vincolo di rapporto di lavoro subordinato, né può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

ART. 3 – AMBITI DI INTERVENTO

Il Volontario Civico collabora nelle attività di pubblico interesse di competenza comunale, che non siano espressamente riservate da leggi o regolamenti.

Per l'espletamento dell'intervento dei volontari si individuano i seguenti ambiti di intervento:

- Piedibus e progetti di mobilità sostenibile: accompagnamento degli alunni nei tragitti casa scuola e viceversa;
- Sviluppo culturale: supporto nelle manifestazioni culturali, valorizzazione e fruizione dei luoghi della cultura;
- Promozione della lettura: iniziative e attività promosse dalla Biblioteca Civica, ad esempio, letture per bambini e ragazzi;
- Promozione sociale: ad esempio aiuto compiti;
- Sicurezza stradale: supporto e collaborazione con la Polizia Locale, ad esempio, per assistenza in ingresso e in uscita dalle scuole;
- Tutela ambientale: valorizzazione dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura: ad esempio, vigilanza e custodia del verde pubblico, di monumenti, edifici e strutture pubbliche, piccola manutenzione di spazi pubblici e dell'arredo urbano, rimozione di foglie, rami secchi e rifiuti da vialetti e prati, pulizia delle foglie e dalla neve di aree pubbliche etc..;

La Giunta Comunale potrà individuare ulteriori ambiti di intervento, in base ai bisogni espressi dalla collettività, senza che questo comporti la necessità di modificare il presente regolamento.

ART. 4 – REQUISITI DEL VOLONTARIO

Il volontario civico, residente o non residente nel territorio comunale, per candidarsi deve possedere i seguenti requisiti soggettivi:

a. età non inferiore a 18 anni e non superiore ad 80 anni;
b. essere cittadino italiano o comunitario o cittadino di paesi terzi in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità o con valida richiesta d'asilo;
c. godere dei diritti politici;
d. non avere procedimenti pendenti o aver riportato condanne penali per i delitti previsti dall'art. 151 comma 3 bis, del Codice di procedura penale e dell'art. 4 bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354;
e. non essere in condizioni di incompatibilità ambientale o potenziale pregiudizio di buon andamento della Pubblica Amministrazione;
f. idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico
g. e) assenza di reati di cui all'art. 25-bis del DPR 14 novembre 2002, n. 313, come integrato dall'art. 2 del Decreto Legislativo del 4.3.2014 n. 39;

Con riferimento alle diverse attività potranno essere richiesti dai singoli Settori requisiti aggiuntivi; non potrà essere attuata alcuna discriminazione durante la scelta dei candidati.

ART. 5 – REGISTRO DEI VOLONTARI CIVICI

Coloro che intendono svolgere attività di volontariato devono essere iscritti nel registro dei volontari civici.

La domanda di iscrizione, con la dichiarazione di disponibilità, può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno, dai cittadini in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.

La candidatura dovrà essere inoltrata mediante compilazione di apposita modulistica che sarà reperibile sul sito web istituzionale secondo le modalità qui indicate.

Compete ai responsabili di Settore l'eventuale integrazione ed aggiornamento dello "Schema di istanza di volontario" allegato al presente regolamento, qualora si rendesse necessario anche per effetto di specifiche modifiche normative.

Al momento della richiesta il cittadino potrà comunicare la propria disponibilità per uno o più ambiti di intervento o attività.

L'Ufficio Protocollo provvederà a inviare le istanze ai Settori competenti per tipo di attività, per la loro valutazione. Terminata la valutazione i settori, ciascuno in base alla propria competenza, provvederanno a inserire nel registro i nominativi dei candidati; in caso di diniego lo stesso dovrà essere motivato e portato a conoscenza dell'interessato.

Ogni Settore-Ufficio dovrà tenere l'elenco dei volontari che collaborano con il proprio settore e a richiesta trasmettere i dati per la creazione di un registro generale dei volontari.

ART. 6 – PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO CIVICO

Periodicamente potranno essere pubblicati sul profilo istituzionale avvisi per il coinvolgimento di volontari nello svolgimento di attività rientranti negli ambiti di intervento di cui al precedente articolo 3) o per ulteriori diversi ambiti di intervento, individuati dalla Giunta Comunale, per attività temporanee, occasionali, straordinarie con l'indicazione dei requisiti generali e aggiuntivi, per l'iscrizione negli appositi registri.

ART. 7 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

L'attivazione e il coordinamento dei Volontari Civici competono ai singoli settori-uffici cui afferiscono le attività di volontariato.

I responsabili di settore individuano tra i volontari iscritti nel registro, quelli rispondenti alle attività oggetto di volontariato per verificare la concreta disponibilità operativa. In caso di esito positivo, concordano con il volontario i termini generali della collaborazione, condividendo il progetto, informandoli delle specifiche attività, delle modalità operative di realizzazione e delle regole, giuridiche e/o comportamentali alle quali attenersi.

In base alla natura dell'attività svolta, potrà essere proposta al Volontario una formazione specifica, con oneri a carico dell'Amministrazione.

Il volontario è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio rispetto a notizie, atti e fatti di cui venisse a conoscenza nello svolgimento della propria attività e all'osservanza della vigente normativa in materia di privacy.

Ciascun volontario è tenuto ai seguenti doveri:

- svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità dell'interesse pubblico;
- osservare ogni disposizione di legge e/o regolamento;
- rispettare i tempi e le modalità concordati e definiti dal progetto per il quale svolge attività di volontariato;
- tenere un comportamento improntato ad un reciproco rispetto e collaborazione;
- segnalare al responsabile eventuali impedimenti allo svolgimento dell'attività di volontariato;
- segnalare al responsabile fatti e circostanze che richiedono l'intervento del personale comunale;
- comunicare preventivamente ogni situazione che possa configurare la sopravvenuta inidoneità allo svolgimento dell'attività.

ART. 8 – ASSICURAZIONI

Il Comune provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei Volontari Civici iscritti nei registri, che prevede i seguenti aspetti:

- la responsabilità civile verso terzi (RCT), per rischi derivanti all'assicurato nello svolgimento dell'attività e competenze istituzionali dell'ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario;
- gli infortuni che dovessero subire mentre svolgono l'attività di volontariato in ambito sociale, civile e culturale, compreso il rischio in itinere.

Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione dovrà comprendere anche l'impiego di mezzi di proprietà dell'Ente.

L'Amministrazione e i dipendenti dell'Ente sono esonerati da ogni responsabilità derivante e conseguente all'attività dei volontari svolta in violazione del presente regolamento e/o non conforme alle istruzioni impartite dal Dirigente del Settore o dal dipendente referente.

Al fine della copertura assicurativa i responsabili di settore che attivano l'intervento dei singoli volontari trasmettono annualmente, a richiesta del Responsabile dell'Ufficio che si occupa degli aspetti assicurativi dell'ente, la comunicazione del numero di volontari impiegati secondo le scadenze e le modalità indicate dall'Ufficio stesso.

ART. 9 – SICUREZZA

Il Comune è tenuto, nei confronti dei Volontari Civici attivi, a tutti gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi della normativa vigente.

ART. 10 – ATTREZZATURE

Il Comune fornisce ai Volontari Civici, a propria cura e spese, attrezzature, materiali, DPI, eventualmente necessari, con riferimento alle specifiche attività.

ART. 11– CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

Il Volontario Civico, in qualsiasi momento può chiedere in forma scritta la cancellazione dal registro e la rinuncia a svolgere la propria attività di volontariato, con effetto immediato; il volontario potrà presentare nuova successiva iscrizione.

Il Volontario Civico può essere cancellato d'ufficio dal registro nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti soggettivi;
- non idoneità per lo svolgimento delle attività oggetto di collaborazione, accertata a seguito di verifica del Responsabile di Settore;
- svolgimento dell'attività concordata in contrasto con le istruzioni/regole ricevute o con comportamenti inadeguati da cui possa derivare un danno, anche d'immagine, al Comune di Besana in Brianza;

ART. 12 – RAPPORTO CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

Il Comune si impegna a promuovere ogni possibile occasione di confronto tra i singoli volontari e il volontariato organizzato (Associazioni del territorio) per favorire lo scambio di esperienze.

ART. 13 – ATTESTAZIONE DI ATTIVITA'

Il volontario potrà richiede all'Amministrazione Comunale un'attestazione circa il tipo di attività svolta ed il periodo, senza valutazioni di merito rispetto alla qualità del servizio svolto.

ART. 14 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento si compone di numero quattordici (14) articoli ed entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

Allegato: Schema di istanza di volontario